



www.aidapiemontevalledaosta.it

Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni

IV Convegno
Sezione Piemonte - Valle d'Aosta

Torino, 25 ottobre 2024
Auditorium Reale Group - New Building Bertola
Via Bertola angolo Corso Siccardi

QUESTIONI ATTUALI IN MATERIA DI DANNO RISARCIBILE

Ore 15:00 APERTURA DEI LAVORI

Prof.ssa Ilaria RIVA - Presidente AIDA Sezione Piemonte e Valle d'Aosta

SALUTI ISTITUZIONALI

Prof. Avv. Paolo MONTALENTI - *Presidential Council, Honorary Member, AIDA World*; emerito di Diritto commerciale dell'Università di Torino

Introduce e modera **Prof. Paoloefisio CORRIAS** - Presidente AIDA Italia; ordinario di Diritto dell'Economia dell'Università di Cagliari

INTERVENGONO

Prof. Massimo FRANZONI - Ordinario di Diritto Privato dell'Università di Bologna
IL RISARCIMENTO DEL DANNO SOTTO FORMA DI RENDITA VITALIZIA

Dott.ssa Stefania TASSONE - Consigliera della Corte di Cassazione
IL DANNO DA PERDITA O LESIONE DEL RAPPORTO PARENTALE

Prof. Antonio OLIVA - Ordinario di Medicina Legale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma
LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO MEDICO-LEGALE NELLE STRUTTURE ACCREDITATE JOINT COMMISSION INTERNATIONAL (JCI)

COFFEE BREAK

Prof. Claudio SCOGNAMIGLIO - Ordinario di Diritto Civile dell'Università di Roma "Tor Vergata"
IL DANNO DA LESIONE DEL DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE

Prof. Mirko FACCIOLI - Associato di Diritto Privato dell'Università di Verona
IL DANNO DA ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Dott. Andrea BERTALOT - Vice Direttore Generale e *Chief Italy Insurance Officer* - Reale Mutua Assicurazioni
L'IMPATTO DELLE TABELLE MACRO LESIONI SUI BILANCI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

La partecipazione al Convegno è gratuita e aperta a tutti gli interessati, previa iscrizione

L'evento è accreditato con n. 3 crediti formativi dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Torino, con prenotazione tramite RICONOSCO

Gli altri interessati sono invitati a scaricare la scheda di iscrizione dal sito www.aidapiemontevalledaosta.it ed inviarla compilata a convegnoaida@imtarget.it - T. 344.1213024

Il danno da perdita o lesione del rapporto parentale

Stefania Tassone
Corte Suprema di Cassazione

*Tutte le famiglie
felici si
somigliano, ogni
famiglia infelice
è invece infelice
a modo suo
(Lev Tolstoj)*

- La **morfologia** del danno da perdita o lesione del rapporto parentale;
- I **soggetti** legittimati al risarcimento del danno e l'onere della **prova**;
 - La **liquidazione**

Danno da perdita del rapporto parentale

«Quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno, e perciò nella irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, su una rassicurante quotidianità, nel non poter fare più ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti»
(Cass., 9196/2018)

Danno da perdita o lesione del rapporto parentale e danno non patrimoniale

- Come è noto, il nostro ordinamento riconosce e disciplina soltanto due categorie di danni (**Cass., 7513/2018**): il danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 cod. civ.) e del danno non patrimoniale (artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen.);
- La Suprema Corte da tempo afferma la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale (**Cass., SU, 26792/2008**), e ne afferma la comprovabilità (**Cass., 26140/2023**)

Le caratteristiche del danno non patrimoniale

unitarietà

- Qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole ed ai medesimi criteri risarcitori

onnicomprendività

- Obbligo per il giudice di merito di tener conto di tutte le conseguenze (peggiorative) derivanti dall'evento di danno, evitando duplicazioni risarcitorie

comprovabilità

- Il giudice di merito, in vista dell'accertamento e della quantificazione del danno non patrimoniale è sollecitato a procedere ad istruttoria, anche mediante fatto notorio, massime di esperienza e presunzioni

Cass., 7513/2018; Cass., 28989/2019

- In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di danno cd. dinamico-relazionale, dato che i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali già indefettibilmente dipendono alla perdita anatomica o funzionale

(Segue)

- Non costituisce invece duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e di una ulteriore somma di denaro a titolo dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale perché non aventi base organica, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, per es., il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)

Dalla fenomenologia del danno non patrimoniale alla morfologia del danno da perdita parentale

La lesione non patrimoniale si manifesta –ed il giudice ne deve tenere conto- sia nell'aspetto interiore del danno sofferto (e questo è il danno morale, che si colloca nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), sia nell'aspetto dinamico-relazionale della vita del danneggiato (cd. danno relazionale, che si colloca nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna)

Cass., 26140/2023

A fronte della morte di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento *jure proprio*, di carattere non patrimoniale, **per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita**, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita.

Cass., 7748/2020

In tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, il danno *jure proprio* subito dai congiunti della vittima (nella specie, i suoi genitori e fratelli) non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto;

Cass., 26140/2023

Tale regola di giudizio, ormai costantemente affermata da questa Corte di legittimità, si pone in una linea di assoluta continuità con i principi diacronicamente (ma costantemente) predicati, in passato, dalla giurisprudenza della stessa Corte costituzionale (sentenze n. 235/2014, 233/2003, 293/1996, 372/1994, 184/1986), della Corte di Giustizia europea (sent. C-371/2012 del 23.1.2014) e delle stesse sezioni unite di questa Corte (SU. n. 6276 del 2006; quanto alla giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici, per tutte, Cass. n. 8827/2003).

Il danno da perdita o lesione del rapporto parentale partecipa quindi a tutte le caratteristiche del danno non patrimoniale

- Danno morale e danno dinamico-relazionale sono voci di danno diverse e dunque autonomamente risarcibili;
- Sono risarcibili solo se provate, tenendo conto che il danno dinamico-relazionale può formare oggetto di prova rappresentativa diretta, mentre il danno morale può essere provato attraverso un ragionamento deduttivo, per presunzioni, con la precisazione che il «danno presuntivo» non va confuso con il danno *in re ipsa*, escluso dal nostro ordinamento (**Cass., SU, 26972/2008**);

Cass., 25541/2022

Giova a tal proposito osservare che il c.d. danno presuntivo è concetto autonomo e distinto rispetto al c.d. danno *in re ipsa*: se, infatti, per quest'ultimo non è richiesta alcuna allegazione da parte del danneggiato, sorgendo il diritto al risarcimento del danno per il sol fatto del ricorrere di una determinata condizione, il primo richiede un'allegazione, seppur presuntiva, che è sempre suscettibile di essere superata da una eventuale prova contraria allegata da controparte;

Cass., 18056/2019

- Il danno non patrimoniale derivante dalla morte (ma anche dalla lesione) di un congiunto può inoltre essere costituito da un vero e proprio danno alla salute, in particolare da un danno psichico: occorre tuttavia evitare, da un lato, di ritenere che la stima del danno morale possa valere a ristorare anche una vera e propria malattia psichica, e, d'altro lato, di concludere, frettolosamente, che ogni turbamento o sofferenza interiore costituisca un danno alla salute (sul riconoscimento, come categoria autonoma, del danno psichico, v. **Cass., 21084/2015; Cass., 10269/2015**);

Cass., 9006/2022

“Il danno morale consiste in uno stato d’animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale ...”.

Chi ha diritto al risarcimento del danno da perdita/lesione del rapporto parentale ?

Il diritto ad essere risarciti per la morte o la lesione di una persona cara esige due concorrenti presupposti:

- In diritto: l'esistenza di un vincolo avente carattere di giuridicità tra vittima e superstiti; dunque un vincolo di parentela;
- In fatto: l'esistenza di un vincolo affettivo, nella qualità o intensità della relazione tra vittima e superstiti;

è orientamento unanime della Corte (Cass., 26140/2023; Cass., 11212/2019; Cass., 31950/2018; Cass., 3767/2018; Cass., 12146/2016) che:

nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio/figlia, fratello/sorella), l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'*id quod plerumque accidit*, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una *praesumptio hominis*, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite;

Cass., 14980/2024

In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, **la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio** - configurabile per i membri della famiglia nucleare "**successiva**" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "**originaria**" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti; tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta oltre che dall'eventuale convivenza, o all'opposto dalla distanza, da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato: v. **Cass., 5769/2024**)

Cass., 7743/2020

Riconosce il risarcimento ai nipoti per la perdita del nonno, sottolineando che rileva il vincolo affettivo particolarmente intenso, giammai la convivenza, la quale è misura, ma non requisito indispensabile, né connotato minimo di esistenza, per la valutazione della lesione del danno parentale (v. anche **Cass., 21230/2016**);

Cass., 24689/2020

La giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le pronunce più recenti: Cass. 11/11/2019, n.28989; Cass. 08/04/2020, n.774) dimostra la ferma convinzione che il danno derivante dalla sofferenza per la morte *ex delicto* del congiunto **non è rigorosamente circoscritto ai familiari con lui conviventi al momento del decesso**, che la cessazione della convivenza non è elemento indiziario a sorreggere da solo la congettura di un automatico allentamento della comunione spirituale tra congiunti (fratelli e sorelle), con conseguente riduzione della sofferenza dei superstiti a livelli immeritevoli di apprezzamento giuridico, che il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, escludendoli automaticamente, in caso di insussistenza dello stesso.

Cass., 8037/2016

La sofferenza provata dal convivente "more uxorio", in conseguenza dell'uccisione del figlio unilaterale del partner, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se sia dedotto e dimostrato che tra la vittima e l'attore sussistesse un rapporto familiare di fatto, il quale non si esaurisce nella mera convivenza, ma consiste in una relazione affettiva stabile, duratura, risalente e sotto ogni aspetto coincidente con quella naturalmente scaturente dalla filiazione.

Cass., 14746/2019

(Peraltro ...)

In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l' *id quod plerumque accidit*; pertanto, nel caso di determinazione del danno a favore del convivente *more uxorio* del defunto, il giudice non può procedere ad una determinazione del relativo importo in misura inferiore a quella minima prevista dalla corrispondente forbice tabellare, realizzando una discriminazione ontologica tra le convivenze di fatto e i rapporti coniugali fondati sul matrimonio, attesa l'espressa completa equiparazione, contenuta in dette tabelle, tra convivenze *more uxorio* e convivenze matrimoniali.

Cass., 9010/2022

- Con riguardo alla perdita del rapporto coniugale, in particolare, elementi idonei a far ritenere attenuata ovvero addirittura del tutto superata la presunzione di perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il coniuge defunto, sotto il profilo dinamico-relazionale, sono stati ravvisati nella separazione, legale e/o di fatto, tra i coniugi stessi (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel risarcire a una donna il danno non patrimoniale per la perdita del marito, non aveva tenuto conto dell'incertezza circa l'effettiva convivenza tra i coniugi, della pacifica esistenza di una relazione extraconiugale del coniuge defunto, e della circostanza che, a breve distanza di tempo dal decesso del marito, l'attrice aveva intessuto una stabile relazione sentimentale con altro uomo, dalla quale era nato un figlio).

Cass., 13540/2023

- **In relazione al nipote non ancora nato** al momento dell'incidente non sussiste, in difetto dell'attualità del rapporto, una presunzione di afflittività conseguente alla necessaria riconfigurazione del rapporto stesso col nonno, fin dal suo sorgere, conseguente alle menomate condizioni fisiche di questi. L'esistenza di un pregiudizio subito dal nipote per i danni alla persona riportati dal nonno è un danno futuro soltanto eventuale, come tale non risarcibile: quando il bambino, venuto alla luce, conoscerà il nonno, il loro rapporto si configurerà fin dall'inizio sulle possibilità fisiche che avrà questi al momento del loro incontro, e non è automatico né presumibile che da una limitata mobilità fisica del nonno il rapporto affettivo tra i due possa essere limitato o deteriorato (v. anche **Cass., 12987/2022**: escluso il risarcimento del danno in favore del **nipotino**, del nonno deceduto in un sinistro stradale, **di soli 8 mesi**; sul rilievo per cui la perdita del rapporto parentale è perdita del legame affettivo, che in quanto tale è perdita attuale)

Cass., 26140/2023

- Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, **della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale)**, senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento. *(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai nipoti "ex fratre" della vittima di un incidente stradale, sul solo presupposto della mancata prova di uno stravolgimento delle loro condizioni di vita, senza tener conto delle circostanze di fatto da questi allegate ai fini della prova presuntiva del suddetto pregiudizio).*

Cass., 26301/2021: il danno da morte del feto è danno da perdita del rapporto parentale

«E' errata in diritto l'affermazione della corte di merito secondo cui il panico, gli incubi e il mutamento delle abitudini di vita, conseguenti alla morte del feto in utero, sono un tipo di danno "assolutamente avulso rispetto alla domanda di risarcimento formulata ex art. 2059 c.c.", come errata appare quella secondo cui "altro sarebbe il danno non patrimoniale causato dalla perdita del frutto del concepimento, e ben altro sarebbe invece il danno consistente negli strascichi che quel lutto abbia lasciato nell'animo dei protagonisti".

Invero, la sofferenza interiore patita dai genitori (Cass. 901/2018, 7513/2018, 2788/2019, 25988/2019) allegata e poi provata anche solo a mezzo di presunzioni semplici, costituisce assai frequentemente l'aspetto più significativo del danno de quo.

Esiste, difatti, una radicale differenza tra il danno per la perdita del rapporto parentale e quello per la sua compromissione dovuta a macrolesione del congiunto rimasto in vita - caso nel quale è la vita di relazione a subire profonde modificazioni *in pejus*».

«Il vero danno, nella perdita del rapporto parentale, è la sofferenza, non la relazione. È il dolore, non la vita, che cambia, se la vita è destinata, sì, a cambiare, ma, in qualche modo, sopravvivendo a se stessi nel mondo».

Cass., 4571/2023

«Si concretizza in un errore di diritto la decisione della Corte territoriale di sottoporre ad un regime probatorio diverso la pretesa risarcitoria dei figli, di giovanissima età all'epoca dell'incidente occorso al loro padre, per le ripercussioni negative derivanti dalla macrolesione ortopedica riportata dal genitore rispetto a quella degli altri congiunti; la sentenza impugnata, infatti, ha inequivocabilmente preteso l'allegazione di concrete voci di danno per i figli M.G. e M.K., solo in ragione del fatto che la prima avesse quattro anni al momento dell'incidente e che il secondo fosse nel grembo materno, **e non ha ammesso la superabilità sul piano presuntivo di detta mancata allegazione;** l'errore è ancora più manifesto se si considera che la sentenza gravata ha ritenuto sussistente in via presuntiva una interiore sofferenza morale soggettiva meritevole di risarcimento in riferimento al fratello non convivente M.R.»

(non è tout court riconosciuto il danno da lesione del rapporto parentale (motociclista macroleso) anche al figlio non ancora nato al momento del sinistro, ma il giudice di appello non deve incorrere in motivazione illogica e contraddittoria ...)

Cass., 4166/2024

È apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su una affermazione generale e astratta.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale *-affermando che la relazione parentale tra sorelle unilaterali è "attenuata" rispetto a quella tra sorelle germane-* aveva liquidato il danno parentale, subito dalle sorelle unilaterali della vittima deceduta in conseguenza di un sinistro stradale, nella misura del minimo tabellare, con totale obliterazione delle circostanze del caso concreto).

Cass., 35998/2023: no al «danno da perdita della vita»; è, invece, danno da perdita del rapporto parentale

In tema di responsabilità sanitaria, in ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita **la perdita anticipata della vita**, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da "perdita anticipata della vita" trasmissibile "iure successionis", non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico. **È possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di "danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto "iure proprio" degli eredi, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto.** *(Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che, in un caso in cui l'errore medico aveva determinato la morte anticipata di un sessantatreenne il quale, in considerazione delle pregresse condizioni patologiche, si era accertato sarebbe sopravvissuto, con elevata probabilità, per altri sette anni, aveva liquidato il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei suoi congiunti prendendo come riferimento i parametri della tabella di Milano e applicandovi una decurtazione equitativa del trenta per cento, in ragione della minore durata dell'aspettativa di vita residua della vittima rispetto a quella predicabile, per una persona di quell'età, in base alla statistica demografica).*

Cass., 26851/2023

In tema di responsabilità sanitaria, in ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da "perdita anticipata della vita" trasmissibile "iure successionis", non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico. **È possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di "danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto "iure proprio" degli eredi, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto (conf. Cass., 21415/2024)**

Cass., 28989/2019

In definitiva, dunque, in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, **se sussistano uno o entrambi i profili** di cui **si compone l'unitario danno non patrimoniale** subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, **anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali** la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.

(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che - in parziale riforma della pronuncia di primo grado - aveva erroneamente liquidato una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale soggettivo patito dai congiunti della vittima deceduta in aggiunta ad un ulteriore importo a titolo di danno morale).

La liquidazione – Premessa (Cass., 33005/2021)

«Nella valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. la motivazione non è solo forma dell'atto giurisdizionale imposta dalla Costituzione e dal codice processuale, ma è anche sostanza della decisione, perché la valutazione equitativa, nella sua componente valutativa, si identifica con gli argomenti che il giudice espone.

Il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado, la quale aveva dedotto dal grado ed intensità del rapporto parentale, unitamente alla circostanza dell'età del defunto ed a quella della convivenza quanto al coniuge, la quantificazione del danno all'attualità nella misura di Euro 30.000,00 in favore del coniuge e di Euro 20.000,00 per ciascuno dei figli. Il punto correttamente censurato con l'atto di appello, e non colto dal giudice di appello (...), è la mancanza di un passaggio logico fra le circostanze evidenziate e gli importi identificati (...)

Ciò che resta privo di motivazione, e che rende quindi apparente quella resa nel provvedimento, è il perché di quei determinati importi, poste in premessa le circostanze evidenziate».

Cass., 12408/2011 prende le mosse dal preliminare rilievo che l'osservazione della giurisprudenza di merito mostra marcate disparità non solo nei valori liquidati a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica (e, a favore dei congiunti, da morte), ma anche nel metodo utilizzato per la liquidazione.

Taluni uffici giudiziari si avvalgono, infatti, del criterio equitativo puro, altri liquidano il danno in esame col sistema "a punto", prevalentemente ricavato dalla media delle precedenti decisioni pronunciate in materia; alcuni liquidano unitariamente il danno non patrimoniale ed altri distinguono più voci; taluni pongono un tetto massimo ed uno minimo alla personalizzazione del risarcimento, altri non lo fanno.

Pure sul piano dei valori tabellari di punto si registrano divergenze assai accentuate, che di fatto danno luogo ad una giurisprudenza per zone, difficilmente compatibile con l'idea stessa dell'equità ...

Si tratta di un fenomeno che, incidendo sui fondamentali diritti della persona, **vulnera elementari principi di eguaglianza, mina la fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia, lede la certezza del diritto, affida in larga misura al caso l'entità dell'aspettativa risarcitoria, ostacola le conciliazioni e le composizioni transattive in sede stragiudiziale, alimenta per converso le liti**, non di rado fomentando domande pretestuose (anche in seguito a scelte mirate: cosiddetto "forum shopping") o resistenze strumentali.

Nella perdurante mancanza di riferimenti normativi per le invalidità dal 10 al 100%, la Corte di cassazione ritiene che sia suo specifico compito, al fine di garantire l'uniforme interpretazione del diritto (che contempla anche l'art. 1226 cod. civ., relativo alla valutazione equitativa del danno), **fornire ai giudici di merito l'indicazione di un unico valore medio di riferimento da porre a base del risarcimento del danno alla persona, quale che sia la latitudine in cui si radica la controversia.**

Il conseguimento di una ragionevole equità nella liquidazione del danno deve perciò ubbidire **a due principi che sono tendenzialmente contrapposti (la fissazione di criteri generali e la loro adattabilità al caso concreto)** ed il loro temperamento richiede **sistemi di liquidazione che associno all'uniformità pecuniaria di base del risarcimento ampi poteri equitativi del giudice, eventualmente entro limiti minimi e massimi, necessari al fine di adattare la misura del risarcimento alle circostanze del caso concreto.**

Tali sono le Tabelle del Tribunale di Milano, ampiamente usate, per cui può dirsi abbiano **«vocazione nazionale».**

Essi costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi "equo", e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità.

Va qui chiarito che **l'aver assunto, con operazione di natura sostanzialmente ricognitiva, la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui all'art. 1226 c.c. e art. 2056 c.c., comma 1**, non comporterà la ricorribilità in cassazione, per violazione di legge, delle sentenze d'appello che abbiano liquidato il danno in base a diverse tabelle per il solo fatto che non sia stata applicata la tabella di Milano e che la liquidazione sarebbe stata di maggiore entità se fosse stata effettuata sulla base dei valori da quella indicati.

Perché il ricorso non sia dichiarato inammissibile per la novità della questione posta non sarà infatti sufficiente che in appello sia stata prospettata l'inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice, ma occorrerà che il ricorrente si sia specificamente doluto in secondo grado, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano; e che, inoltre, nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate, quelle tabelle abbia anche versato in atti. In tanto, dunque, la violazione della regola iuris potrà essere fatta valere in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la questione sia stata specificamente posta nel giudizio di merito.

Tablelle e valutazione equitativa

Cass., 10579/2021: le tablelle di liquidazione del danno non patrimoniale rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 cod. civ. La conversione della clausola generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza.

Cass., 33005/2021: Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante l'applicazione del criterio tabellare, il danneggiato ha l'onere di chiedere che la liquidazione avvenga in base alle tablelle, ma non anche quello di produrle in giudizio, in quanto esse, pur non costituendo fonte del diritto, integrano il diritto vivente nella determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto.

Le tabelle e la giurisprudenza della Suprema Corte

Cass., 25164/2020, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, ha accolto l'assunto cassatorio secondo cui «la sentenza impugnata ha liquidato il danno alla salute in base alle tabelle milanesi, che sono tuttavia fondate su un sistema che "incorpora" nel valore monetario del singolo punto di invalidità anche il pregiudizio morale, sì che la Corte territoriale ha finito per liquidare quest'ultimo due volte».

La liquidazione del danno da perdita parentale

- **Cass., 10579/2021:** In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, **il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti"**, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la **modularità** e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. (Nella fattispecie, la S.C. ha **cassato** la decisione del giudice d'appello che, per liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, **aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi, non fondate sulla tecnica del punto**, bensì sull'individuazione di un importo minimo e di un "tetto" massimo, **con un intervallo molto ampio tra l'uno e l'altro**).
- **Conformi: Cass., 26300/2021, Cass., 33005/2021**

Cass., 20292/2022

Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare, il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il pregiudizio avvalendosi della tabella conforme a diritto

V. anche Cass., 33005/2021: «La decisione impugnata, per quanto sopra osservato, deve essere cassata, ma nel giudizio di rinvio il giudice di merito dovrà si liquidare il danno non patrimoniale sulla base di tabella, conformemente alla domanda della parte danneggiata, ma facendo applicazione non delle tabelle milanesi, le quali restano conformi a diritto salvo che per la liquidazione del danno da perdita di rapporto parentale, bensì di altre tabelle che rispondano ai requisiti sopra indicati».

Cass., 37009/2022

Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione.

(Nella specie la S.C., nel cassare la sentenza di merito che aveva immotivatamente omesso di applicare le tabelle di Milano, nonostante la rituale richiesta in tal senso contenuta nell'atto di appello, ha rimesso al giudice del rinvio l'applicazione delle suddette tabelle, nella loro versione più aggiornata)

Cass., 13540/2023

- In tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni.

Tabelle di Milano al 5 giugno 2024

«Quanto alla liquidazione del **danno da grave lesione del rapporto parentale**, manca una tabella ad hoc, ad oggi, in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio. Il giudice potrà valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato»

Verso la tabella unica nazionale (?)

La TUN mira, come predicato dall'art. 138 c.a.p., a contemperare il diritto dei danneggiati ad un pieno risarcimento con la sostenibilità del sistema assicurativo obbligatorio, ed il conseguente contenimento dei premi posti a carico della collettività; v. anche **Cass., 28990/2019**, sulla necessità della individuazione di regole certe ai fini della compressione di certi arbitri liquidativi;

Cons. di Stato, 20 febbraio 2024, parere n. 164/2024, ha bloccato lo schema di D.P.R. approvato il 16 gennaio 2024

E (per ora) ci fermiamo qui ...

Sarà il legislatore, oppure continuerà l'interprete, a realizzare il fine di una liquidazione equa e prevedibile del danno lamentato ?

Rimane certa, in questo dilemma, l'imprescindibile esigenza di individuare una metodologia chiara per gli esiti risarcitori, nella prospettiva costituzionale di tutela della persona e della famiglia ex artt. 2, 29 e 32 Cost., in un contesto di parità di trattamento, predittività delle decisioni ed agevolazione delle soluzioni conciliative delle controversie.

Grazie
dell'attenzione!

